



Commento relativo alla modifica degli allegati dell'ordinanza del DFI sui tenori massimi di contaminanti

(Ordinanza sui contaminanti, OCont; RS 817.022.15)

del 2 giugno 2025

1. Situazione iniziale

Occorre correggere e adeguare gli allegati in base agli sviluppi in atto a livello internazionale (soprattutto nell'Unione europea). In virtù dell'articolo 6 capoverso 1 OCont, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria nel quadro della presente revisione adegua gli allegati, introducendo nuovi tenori massimi o modificando quelli esistenti al fine di mantenere un livello di protezione della salute pari a quello garantito in ambito internazionale. Tali adeguamenti riguardano le seguenti sostanze:

- Perclorato nei fagioli con baccello
- Deossinivalenolo
- Tossine T-2 e HT-2
- Arsenico
- Cadmio nei ciperi dolci e in determinati funghi coltivati
- Nichel
- La somma di 3-monocloropropanodiolo (3-MCPD) e relativi esteri degli acidi grassi negli alimenti per lattanti, negli alimenti di proseguimento e negli alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini piccoli
- Delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ 9-THC) nei semi di canapa e nei relativi prodotti derivati

Ulteriori modifiche e correzioni relative a vari contaminanti sono state riprese dal regolamento (UE) 2024/1756¹. Si tratta in primo luogo di precisazioni di voci poco chiare concernenti i tenori massimi per le tossine T-2 e HT-2, l'acido cianidrico, il deossinivalenolo, lo zearalenone, le diossine e i bifenili policlorurati (PCB) nonché gli idrocarburi policiclici aromatici.

2. Commento alle singole disposizioni

Allegato 1

Nel quadro della revisione Stretto 4, nell'allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 (stato: 1° febbraio 2024)² sui tenori massimi di contaminanti (Ordinanza sui contaminanti, OCont) per numerose derrate alimentari sono stati aggiunti dei tenori massimi di perclorato. Tuttavia, in quel momento non ha adeguato di conseguenza il titolo tedesco dell'allegato. Nell'ambito della presente revisione, occorre quindi aggiungere il termine «perclorato» al testo tedesco. Nella parte B, è stato inserito il tenore massimo di perclorato nei fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello, che corrisponde al valore stabilito dal

¹ Regolamento (UE) 2024/1756 della Commissione, del 25 giugno 2024, che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, GU L, 26.6.2024.

² RS 817.022.15



regolamento (UE) 2024/1002³. Il tenore massimo generale per la verdura quindi non vale più per i fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello.

Allegato 2

Nelle spiegazioni (parte A) viene modificato un numero (nr. 3) e vengono aggiunti quattro numeri (nr. da 12 a 15). Il nuovo numero 13 definisce i prodotti derivati da cereali non trasformati, per i quali è stata stabilita una percentuale minima concreta («prodotti contenenti almeno l'80 % di prodotti a base di cereali») in conformità con il regolamento (UE) 2024/1756¹. Questa regola dell'80 per cento è stata estesa anche ai prodotti di trasformazione costituiti da frutta secca e frutta con guscio (n. 3 e 12): pertanto i tenori massimi per la frutta secca e la frutta a guscio si applicano pure ai prodotti di trasformazione costituiti per almeno l'80 per cento dalla frutta secca o dalla frutta a guscio in questione. Per quanto riguarda gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli, è stato inoltre definito che per «prodotti derivati» si intendono prodotti contenenti almeno l'80 per cento di prodotti a base di cereali (n. 14). Tale disposizione è stata ripresa dal regolamento (UE) 2023/915⁴. Nelle spiegazioni (parte A), è stato aggiunto un nuovo numero 15 contenente una definizione della somma delle tossine T-2 e HT-2, ripresa dal regolamento (UE) 2024/1038⁵.

Nella parte B sono state adottate le seguenti modifiche:

Deossinivalenolo

Tutti i tenori massimi per il deossinivalenolo sono stati adeguati in base al regolamento (UE) 2024/1022⁶ e al regolamento (UE) 2024/1756¹.

Sclerozi della *Claviceps* spp. e alcaloidi della *Claviceps* spp.

Per gli sclerozi della *Claviceps* spp. nella segale non trasformata e gli alcaloidi della *Claviceps* spp. nei prodotti di macinazione di orzo, spelta e avena (con un tenore di ceneri < 900 mg/100 g nella materia secca), sono stati stabiliti tenori massimi più bassi in conformità con il regolamento (EU) 2024/1808⁷. Tenori massimi più bassi per gli alcaloidi della *Claviceps* spp. nei prodotti di macinazione di frumento (con un tenore di ceneri < 900 mg/100 g nella materia secca), nei prodotti di macinazione di segale e nella segale (destinati ai consumatori) così come previsti dall'UE a partire dal 2028 verranno ripresi nel quadro della prossima revisione.

Tossine T-2 e HT-2

Per diverse derrate alimentari sono stati introdotti nuovi tenori massimi per la somma delle tossine T-2 e HT-2 in conformità con il regolamento (UE) 2024/1038⁴. Il tenore massimo di tossine T-2 e HT-2 nei prodotti da forno contenenti almeno il 75 per cento di prodotti di macinazione di avena è stato ripreso dal regolamento (UE) 2024/1756¹.

Zearalenone

I tenori massimi di alcune voci sono stati adeguati in conformità al regolamento (UE) 2024/1756¹.

Allegato 3

Nella parte B sono state adottate le seguenti modifiche:

³ Regolamento (UE) 2024/1002 della Commissione, del 4 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di perclorato nei fagioli (*Phaseolus vulgaris*) con baccello, GU L, 2024/1002, 5.4.2024.

⁴ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006, GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103.

⁵ Regolamento (UE) 2024/1038 della Commissione, del 9 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi delle tossine T-2 e HT-2 negli alimenti, GU L, 2024/1038, 10.4.2024.

⁶ Regolamento (UE) 2024/1022 della Commissione, dell'8 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo negli alimenti, GU L, 2024/1022, 9.4.2024.

⁷ Regolamento (UE) 2024/1808 della Commissione, del 1° luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda la data di applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della *Claviceps* spp. e gli alcaloidi della *Claviceps* spp. negli alimenti, GU L, 2024/1808, 2.7.2024.

Arsenico:

Per l'arsenico (inorganico) e l'arsenico totale, si è provveduto a introdurre nuovi tenori massimi e ad adeguare quelli esistenti conformemente al regolamento (UE) 2023/465⁸.

Cadmio

Per quanto riguarda il cadmio, sono stati introdotti nuovi tenori massimi per i ciperi dolci e adeguati quelli per alcuni funghi coltivati in conformità al regolamento (UE) 2023/1510⁹.

Nichel

Per il nichel sono stati introdotti nuovi tenori massimi in conformità con il regolamento (UE) 2024/1987¹⁰. I tenori massimi previsti dal 1° luglio 2026 per il nichel nel grano duro, nel riso semigreggio, nei pseudo-cereali e miglio nonché nell'avena verranno ripresi solo con la prossima revisione.

Mercurio

La voce concernente il mercurio nei cefalopodi è stata integrata con l'osservazione «senza visceri», in analogia alle voci vigenti relative al piombo e al cadmio nei cefalopodi.

Allegato 4

I tenori massimi per la «somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e relativi esteri degli acidi grassi» negli alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini piccoli sono stati adeguati conformemente al regolamento (UE) 2024/1003¹¹.

Allegato 5

Nelle spiegazioni (parte A), è stato adeguato il n. 5 in conformità con il regolamento 2024/1756¹.

Nella parte B, per le sostanze «somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ)» e «somma di diossine e di PCB (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ)» le voci «carne e prodotti a base di carne di cervo» sono state sostituite con le voci «carne e prodotti di carne a base di cervidi».

Allegato 6

Nella parte B, per gli alimenti dietetici a fini medici speciali destinati specificamente ai lattanti nonché per gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (compresi latte per lattanti e latte di proseguimento) è stata introdotta una distinzione tra prodotti in polvere e in forma liquida.

Allegato 8

Nelle spiegazioni (parte A), è stato introdotto un nuovo n. 6 ripreso dal regolamento (UE) 2024/1756¹. Per quanto riguarda gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli, è stato stabilito che per «prodotti derivati» si intendono prodotti contenenti almeno l'80 per cento di prodotti a base di cereali. Il n. 5 concernente il tenore massimo di acido cianidrico nei semi di lino è stato adeguato conformemente al regolamento (UE) 2024/1756¹.

Nella parte B, le voci relative ai semi di lino sono state modificate di conseguenza.

Allegato 9

I vigenti tenori massimi per il delta-9-tetraidrocannabinolo sono stati sostituiti con quelli previsti dal regolamento (UE) 2022/1393¹². D'ora in poi, saranno previsti tenori massimi unicamente per i prodotti di

⁸ Regolamento (UE) 2023/465 della Commissione, del 3 marzo 2023, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico in alcuni alimenti, GU L 68 del 6.3.2023, pag. 51.

⁹ Regolamento (UE) 2023/1510 della Commissione, del 20 luglio 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio nei ciperi dolci e in alcuni funghi coltivati, GU L 184 del 21.7.2023, pag. 21.

¹⁰ Regolamento (UE) 2024/1987 della Commissione, del 30 luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di nichel in alcuni prodotti alimentari, GU L 68 del 31.7.2024

¹¹ Regolamento (UE) 2024/1003 della Commissione, del 4 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nelle formule per bambini nella prima infanzia, GU L, 2024/1003, 5.4.2024.

¹² Regolamento (UE) 2022/1393 della Commissione, dell'11 agosto 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) nei semi di canapa e nei prodotti derivati, GU L 211 del 12.8.2022, pag. 83.

Cannabis Sativa non soggetti ad autorizzazione per cui è stato dimostrato l'uso come derrata alimentare nell'UE già prima del 15 maggio 1997..

3. Ripercussioni

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Non vi sono ripercussioni per la Confederazione. Spetta alle autorità cantonali d'esecuzione far rispettare i nuovi requisiti. Ciò non comporta tuttavia oneri supplementari, poiché l'infrastruttura necessaria è già disponibile e il controllo può essere integrato nei restanti controlli.

Ripercussioni sull'economia

Le aziende alimentari devono garantire che i loro prodotti siano conformi ai nuovi requisiti. Poiché questi sono conformi ai requisiti dell'UE, l'esportazione verso e l'importazione dai Paesi dell'UE vengono semplificate. L'onere per il controllo autonomo rimane invariato.

Salute

Per diversi contaminanti sono stati ridotti i tenori massimi in conformità con quanto previsto dall'UE. La protezione della salute in Svizzera è stata così rafforzata e adeguata a quella dell'UE.

4. Aspetti giuridici

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

Base legale

L'articolo 6 capoverso 1 OCont e l'articolo 22 ODerr¹³ costituiscono la base legale per le presenti modifiche.

¹³ Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, RS 817.02.